

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

### **Del 16/10/2024 n. 1246**

#### **Settore IV**

#### **4.2 - Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo**

##### **4.2.1 - UO Gestione rifiuti**

**OGGETTO:** D.LGS. 152/2006, ART. 216, COMMA 4. DITTA BERNARDONI ALESSIA - SEDE LEGALE: VIA NAZARIO SAURO 4, FALCONARA MARITTIMA (AN) - SEDE OPERATIVA: S.S. 76 SNC, MONTE SAN VITO (AN). PROVVEDIMENTO N. 20/2024/PSR - DIVIETO DI INIZIO DI ATTIVITA' DI RECUPERO (R4-R13) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI.

#### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

##### **VISTI:**

- la parte IV del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, relativo alle “norme in materia ambientale”, che disciplina la gestione dei rifiuti;
- il D.M. 5/2/1998, come modificato dal D.M. n. 186 del 5/4/2006, riguardante le norme tecniche generali per il recupero di materia o di energia dai rifiuti non pericolosi;
- il D.M. 5 settembre 1994, il quale, nell'allegato, Parte I - industrie di prima classe, lett. B) prodotti e materiali, include tra le industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie, alla voce 100: rifiuti solidi e liquami - depositi ed impianti di depurazione, trattamento;
- la comunicazione pervenuta il 20/05/2024, per tramite del SUAP in delega della Camera del Commercio di Ancona, prot. Prov. 17563 della medesima data, relativa all'inizio delle operazioni di recupero (R4-R13) di rifiuti non pericolosi da parte della ditta BERNARDONI ALESSIA, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006;
- il verbale di ispezione preventiva n. 91/2024 del 3/06/2024 dell'U.O. Controlli Ambientali, prot. n. 20310 del 6/06/2024, ai sensi dell'art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 49/2014 e dell'art. 6, comma 5, del D.lgs. 209/2003, relativo ai requisiti tecnici per l'attività di deposito di RAEE e di rifiuti provenienti dalla demolizione dei veicoli, dal quale non sono emersi elementi ostativi all'inizio dell'attività;
- il parere di competenza in ordine alla conformità urbanistica dell'attività espresso del Comune di Monte San Vito trasmesso per tramite del SUAP in delega della Camera del Commercio di Ancona in data 8/08/2024, con nota prot. 13629 dell'8/08/2024, prot. Prov. n. 29429 di pari data, che ha ritenuto di confermare e fare proprio il parere tecnico interpretativo degli artt. 41 e 43 delle NTA del PRG del



Dirigente della Provincia di Ancona - Settore IV- Area e Governo del Territorio, inviato in risposta a specifica richiesta del Responsabile del Settore 3 del Comune di Monte San Vito del 30/07/2024 prot. n. 13417 inviata alla Provincia il 05/08/2024 prot. n. 2024/28941;

- il sopra richiamato parere di competenza del Comune di Monte San Vito che si è espresso nella non conformità urbanistica dell'area oggetto dell'attività alle previsioni dello strumento urbanistico vigente, ai sensi dell'art. 43 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, per la seguente motivazione: *“l'art. 41 delle vigenti NTA del PRG di Monte San Vito, è un articolo riguardante le zone produttive artigianali e commerciali individuate dallo strumento urbanistico, e contenente i principi generali di dette zone quanto ai criteri di individuazione, alle modalità attuative, alle vocazioni di destinazione d'uso. Il comma A dell'art. 41, relativo alle definizioni, classifica le zone produttive in funzione del grado di trasformazione, suddividendole in zone di completamento, ai sensi del D.M. 1444/68 (D1, D2, D\*), e in zone dedicate a nuovi insediamenti, ovvero zone di espansione, sempre ai sensi del D.M. 1444/68 (D3, D4 e D5). Per quelle di completamento la norma del PRG le destina per impianti per l'artigianato, l'industria, il direzionale, ed il commercio. Quelle di espansione le destina ai nuovi insediamenti per impianti per l'artigianato, l'industria, il direzionale ed il commercio, con esclusione delle industrie nocive di prima classe. Quindi la norma del PRG stabilisce di escludere dalle zone di espansione le industrie nocive di prima classe, salvo poi per quest'ultime riservare una specifica sottozona D5 destinata ad ospitarle. Nella lettera b) dell'art. 41, quando si parla di destinazioni d'uso, in modo generale viene specificato che “le Zone Produttive sono destinate all'insediamento di edifici e attrezzature per l'Artigianato, l'Industria, il Direzionale ed il Commercio, con esclusione delle industrie nocive di prima classe di cui la competente autorità sanitaria attesti la assoluta incompatibilità con la destinazione delle Zone Produttive medesime.” Fermo restando queste indicazioni aventi carattere generale, al fine di comprendere in quali zone siano effettivamente consentite le industrie nocive, si ritiene che occorra far riferimento alle norme dei singoli articoli delle NTA, riguardanti specificatamente le singole sottozone. In tal senso, l'art. 43 delle NTA riguardante le sottozone D2 e D2A, sottozone produttive di completamento, Artigianato, Industria e commercio, prevede espressamente tra le destinazioni d'uso consentite “Artigianato, Industria, Commercio con esclusione delle industrie nocive di prima classe.” **Quindi, per questa specifica sottozona il PRG non consente l'insediamento di nuove attività nocive, ovvero insalubri.** E questo risulterebbe confermato dalla successiva indicazione contenuta nell'articolo 43 delle NTA e specifico per le sole industrie nocive esistenti: “Qualora gli impianti produttivi esistenti, siano costituiti da Industrie Nocive secondo la concessione già rilasciata, la concessione per l'ampliamento è subordinata al rispetto delle distanze minime dagli abitati stabilite dalle legislazioni vigenti in materia e al parere specifico delle competenti Autorità Sanitarie”;*
- la lettera di questa Provincia, prot. n. 29545 dell'8/08/2024, con la quale ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, sono stati comunicati i suddetti motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, relativi alla non conformità urbanistica dell'area oggetto della suddetta comunicazione rispetto alle previsioni dello strumento



- urbanistico vigente, invitando la ditta presentare osservazioni entro 10 giorni, eventualmente corredate da documenti;
- la nota prot. n. 29797 del 12/08/2024, con cui la ditta in oggetto ha chiesto una proroga del termine per l'invio delle suddette osservazioni;
  - la nota prot. n. 29947 del 13/08/2024, con cui la suddetta proroga è stata concessa, stabilendo come termine la data del 18/09/2024;
  - le seguenti osservazioni della ditta pervenute il 18/09/2024, prot. n. 33566 e 33567 del 19/09/2024:
    - o con Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 4/04/2024, era stata rilasciata la compatibilità urbanistica ad altra ditta (BELCAR ROTTAMI SRLS), a seguito del parere favorevole dell'AST, per la medesima attività e per lo stesso sito;
    - o il parere pronunciato dal Dirigente della Provincia di Ancona, riportato nella comunicazione del Comune di Monte San Vito dell'8/08/2024, "*esprime orientamenti interpretativi.... basate sulla lettura delle Norme Tecniche del PRG.....non si riferiscono specificamente al caso concreto*";
    - o l'art 41 delle NTA del PRG – zone produttive: definizione, destinazione e attuazione, deve essere applicato a tutte le Zone Produttive da D1 a D5, compresa la D2 "Sottozona Produttiva Industriale, Artigianale e Commerciale di Completamento" nella quale ricade il sito in oggetto. Tale indicazione è un requisito di base per tutte le zone produttive, che non può poi venir meno con l'applicazione letterale dell'art. 43 – che prevede tra gli usi ammessi i seguenti, analoghi all'attività che la ditta intende svolgere:
      - ♣ Magazzini: luoghi di raccolta, conservazione, smistamento, manipolazione, movimentazione delle merci, uffici connessi;
      - ♣ Depositi a cielo aperto: di materiali edilizi e ferrosi, di auto, roulotte, macchine agricole, ecc.;
      - ♣ Attrezzature e servizi tecnici urbani: aziende di trasporto pubblico, stazioni o per corriere e autotrasporto, impianti tecnologici (gas, acqua, rifiuti, energia elettrica, telefoni).
  - la nota prot. n. 33987 del 23/09/2024, con cui questa Provincia ha trasmesso le suddette osservazioni al Comune di Monte San Vito, chiedendo una valutazione delle stesse;
  - la nota prot. 17194 dell'11/10/2024, prot. Prov. n. 36912 della medesima data, con cui il Comune di Monte San Vito, valutate le osservazioni della ditta, ha ribadito la non conformità urbanistica dell'area oggetto dell'attività, confermando il precedente parere negativo, dal momento che "*l'attività, seppur la medesima e nello stesso sito di una precedente pratica a nome BELCAR ROTTAMI SRLS, di fatto costituisce una nuova procedura, totalmente disgiunta dalla precedente e pertanto la stessa è stata analizzata ex novo. Inoltre, da evidenziare che la procedura dell'attività precedente fu ritirata motu proprio dal proponente e il fatto che non sia mai stata avviata, anche al fine di verificarne eventuali impatti-negativi, esula dalla questione oggetto del diniego. Nel parere rilasciato dalla Provincia è emerso chiaramente che la fattispecie contenuta nell'art.43 delle N.T.A. del PRG vigente in questa specifica sottozona non consente l'insediamento di nuove attività nocive, ovvero insalubri. Tale conclusione risulterebbe confermato dalla successiva indicazione sempre contenuta nell'articolo 43 delle NTA e specifico per le sole industrie nocive esistenti: "Qualora gli impianti produttivi esistenti, siano costituiti da industrie nocive secondo*

*la concessione già rilasciata, la concessione per l'ampliamento è subordinata al rispetto delle distanze minime dagli abitati stabilite dalle legislazioni vigenti in materia e al parere specifico delle competenti Autorità Sanitarie.” Nel caso di specie, trattandosi quindi di un nuovo insediamento, la norma vigente non consente in alcun modo tale attività. L'esclusione risulta quindi totale, anche in presenza di parere rilasciato dall'autorità sanitaria. L'art.41 delle N.T.A. è l'articolo generico relativo a tutte le destinazioni produttive contenente i principi generali di dette zone quanto ai criteri di individuazione, alle modalità attuative, alle vocazioni di destinazione d'uso ma viene superato dal successivo art. 43 che appunto esclude le nuove attività insalubri e pertanto, non può applicarsi. Alla luce di quanto sopra, si conferma il parere di non conformità urbanistica in quanto le controdeduzioni proposte non fanno emergere nuovi elementi che possano indurre a modificare le valutazioni e le conclusioni già oggetto del provvedimento emesso”;*

PRESO ATTO che:

- l'art. 216, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, dispone che “la Provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività”;
- alla luce di quanto espresso dal Comune di Monte San Vito, l'area non risulta idonea per il deposito dei rifiuti, e che, pertanto, non sussistono le condizioni per l'avvio di tale attività;

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, di non iscrivere la ditta in oggetto al registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti e di disporre il divieto di inizio dell'attività di recupero di rifiuti;

VISTO lo Statuto della Provincia di Ancona (adeguato alla legge 7 aprile 2014, n. 56) adottato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 3 del 02/02/2015, e modificato con gli atti n. 2 del 28/04/2017 e n. 4 del 20/12/2022;

ATTESO che il responsabile del procedimento è il Dott. Ing. M. Cristina Rotoloni, titolare dell'incarico di Posizione Organizzativa dell'Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Rifiuti, Suolo del IV Settore;

DATO ATTO inoltre che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi di cui all'articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente responsabile;

VISTI e RICHIAMATI:

- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- l'art. 107, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- la Determinazione del Dirigente n. 829 del 29/04/2016 dello scrivente Settore ad oggetto: “Definizione assetto organizzativo del Settore IV e assegnazione del

- personale*”;
- il “*Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell’Ente*”, come da ultimo modificato con Decreto Presidenziale n. 43 del 13.04.2023;
  - il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 46 del 6/04/2023 con il quale è stato affidato all’Arch. Sergio Bugatti, l’incarico di Dirigente Tecnico del IV Settore, a decorrere dal 15 aprile 2023 fino alla conclusione del mandato del Presidente;
  - la Determinazione del Dirigente del IV Settore n. 821 del 23/06/2023, con la quale si conferisce al Dott. Ing. M. Cristina Rotoloni l’incarico di Elevata Qualificazione dell’Area “*Tutela e valorizzazione dell’ambiente, rifiuti, suolo*” del Settore IV dell’Ente a far data dal 01.07.2023 fino al 30 giugno 2025 a seguito di atto dirigenziale di proroga dell’incarico n. 743 del 21.06.2024;

## DETERMINA

- I. Di concludere ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/90, per i motivi espressi in narrativa, il procedimento amministrativo finalizzato all’iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti, della Ditta BERNARDONI ALESSIA (P. I.V.A. 02943980421) con sede legale in Via Nazario Sauro 4, in FALCONARA MARITTIMA (AN) e sede operativa in S.S. 76 snc, MONTE SAN VITO, archiviando la comunicazione di inizio attività di recupero (R4-R13) di rifiuti non pericolosi, pervenuta il 20/05/2024, tramite il SUAP del Comune di Ancona, prot. Prov. n. 17563 della medesima data.
- II. Di disporre il divieto di inizio dell’attività che la ditta ha comunicato di voler intraprendere, ai sensi dell’art. 216 comma 4 del D.Lgs. 152/2006.
- III. Di inviare il presente atto alla ditta BERNARDONI ALESSIA, al Comune di Monte San Vito e al SUAP in delega della Camera del Commercio di Ancona.
- IV. Di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri organismi.
- V. Di fare salvi gli eventuali diritti di terzi.
- VI. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- VII. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell’articolo 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., a responsabile il Dott. Ing. M. Cristina Rotoloni, titolare dell’incarico di Posizione Organizzativa dell’Area *Tutela e valorizzazione dell’ambiente, rifiuti, suolo* del IV Settore;
- VIII. Di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla sua notifica.
- IX. Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.

Ancona, 16/10/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ROTOLONI MARIA CRISTINA

Classificazione 09.02.02  
Fascicolo 2024/512